



TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice,

Letti gli atti e le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2026, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento civile iscritto al n. 423 sub 1 del ruolo generale dell'anno 2026, vertente

tra

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) e **[...]**
Parte_2 (C.F. **C.F._2**), rappresentati e difesi
dall'avv. STEFANO MASSIMINO per procura in atti

ricorrenti

e

Controparte_1 (C.F. **C.F._3**), rappresentato e difeso da
sé stesso ex art. 86 c.p.c.

Controparte_2 (C.F. **C.F._4**), rappresentata e difesa
dall'avv. MARCO RUSSO per procura in atti

resistenti

Parte_1 e **Parte_2**, con apposita istanza in corso
di causa, hanno chiesto la sospensione della delibera del 7 novembre 2025 con cui
Controparte_2 è stata nominata rappresentante comune degli eredi e

comproprietari della quota societaria della CAREL s.r.l., già appartenuta al *de cuius* **Persona_1**, deceduto a Palazzolo Acreide il 3.12.2023.

A sostegno dell'istanza hanno dichiarato: di essere, unitamente ai resistenti **Controparte_1** e **Controparte_2** tutti eredi di **Persona_1**; che **Controparte_2** riveste il ruolo di amministratore della Carel s.r.l. e ha donato il 60% delle proprie quote societarie al figlio **Controparte_1**, così divenuto socio di maggioranza, mostrando in tal modo il proprio disinteresse verso la gestione della società; che, nelle more della accettazione della eredità, era stata avviata procedura per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti della **CP_2** - procedimento n. 180/2025 RGV, pendente presso il Tribunale di Siracusa - viste le fragili condizioni psicofisiche della stessa; che i ricorrenti avevano accettato l'eredità e, in data 7.11.2025, la **CP_2** ha convocato l'assemblea degli eredi del *de cuius* per la nomina di un rappresentante comune delle quote societarie cadute in eredità, senza presentarsi personalmente alla riunione, avendo delegato l'avv. Marco Russo; che, in quella sede, in assenza di **Per_1** di Sant' **Pt_2** con il voto contrario di **Parte_1** [...], la **CP_2** è stata nominata quale rappresentante comune delle quote societarie con il voto favorevole di **Controparte_1** e del delegato della stessa **CP_2**.

Ciò premesso, hanno affermato la illegittimità della delibera per vizio della volontà della delega rilasciata dalla **CP_2**, affetta da una gravissima fragilità emotiva e da decadimento cognitivo dovuto alla età e alla depressione causata dalla morte del coniuge e dal conflitto endofamiliare sorto tra i propri figli, e disinteressata alla gestione della Carel s.r.l., come dalla stessa dichiarato al Giudice Tutelare e desumibile dalla sua assenza alla predetta assemblea. Inoltre hanno lamentato la mancata indicazione di voto nella delega, la mancata indicazione del compenso, dei poteri conferiti e del termine di scadenza, con la previsione di un limite temporale del tutto vago, fino alla divisione della quota, oltre all'incompletezza dell'avviso di convocazione.

Hanno addotto altresì il conflitto di interessi con i rappresentati ex art. 1394 c.c., visti i rapporti esistenti tra la stessa CP_2 e il Parte_2, che aveva promosso il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, oltre al diniego della CP_2 sulla istanza ex art. 2476 c.c..

Quanto al *periculum in mora* hanno allegato il rischio derivante dalla gestione della CP_2, non in grado di gestire correttamente la società – come desumibile dai diversi accertamenti fiscali e dal pignoramento mobiliare subiti dalla società durante la sua gestione - e responsabile di condotte volte ad impedire l'esercizio dei diritti degli altri comproprietari e la tutela degli interessi della maggioranza dei soci.

Si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando l'istanza di sospensione.

Il resistente ha affermato l'inesistenza di alcun decreto di nomina di amministratore di sostegno per la CP_2, che aveva continuato ad amministrare, oltre che il proprio patrimonio, anche la Carel s.r.l..

In merito all'adozione della delibera oggetto di causa ha rappresentato che alla riunione del 7.11.2025 erano presenti, personalmente o per delega, tutti i coeredi comproprietari della quota del 15% e che Parte_2 aveva abbandonato la riunione, *rinunciando consapevolmente a partecipare al voto finale*. La nomina della CP_2 quale rappresentante comune, con incarico gratuito e durata sino alla divisione ereditaria tra i presenti, era stata, quindi, legittimamente deliberata dalla maggioranza del valore delle quote, in attuazione dell'art. 2468, c. 5, c.c..

Ha precisato che gli avvisi di accertamento TARI n. 863/2019 (anno 2014) e n. 429/2020 (anno 2015) erano stati emessi dal Comune di Pozzallo e notificati rispettivamente il 16.12.2019 e il 16.12.2020, prima della gestione CP_2, e anche le cartelle di pagamento n. 298 2021 0013395672 000 e n. 298 2021 0029960588 000, emesse nel 2021, erano precedenti alla predetta gestione. Gli avvisi e le cartelle erano stati comunque contestati. In ogni caso ha escluso l'incapacità della CP_2, non provata.

Ha affermato che la sospensione della delibera priverebbe la quota indivisa del suo rappresentante comune, con rischio di paralisi dell'esercizio dei diritti sociali.

Si è costituita, altresì, in giudizio **Controparte_2** contestando la domanda.

Ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo per difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale adito, in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 25 dello Statuto sociale della CAREL s.r.l., vincolante per tutti i soci, quindi anche per gli eredi subentranti.

Ha poi richiamato l'art. 2468, c. 5, c.c., evidenziando che il rappresentante comune deve essere eletto, per effetto del rinvio agli artt. 1105 e 1106 c.c., dalla maggioranza semplice dei compartecipi, calcolata secondo il valore delle loro quote.

Ha escluso che l'impugnazione della delibera di nomina potesse consentire ai soci di minoranza il pubblico dissenso nei confronti della decisione assunta, essendo richiesta la sussistenza di vizi tali da inficiare la formazione della volontà assembleare.

Pertanto nessuna incapacità in capo alla **CP_2** risultava accertata, in quanto la mera pendenza di un procedimento per la nomina di amministrazione di sostegno non provava l'incapacità del soggetto.

Ha escluso che la donazione posta in essere in favore del figlio potesse dimostrare alcun disinteresse verso la società, integrando piuttosto un trasferimento patrimoniale in favore del figlio, *coerente con logiche di sistemazione familiare e pianificazione successoria, nell'ottica di un piano coordinato di devoluzione patrimoniale, di cui l'altro figlio **Parte_1** di **Parte_2** era a conoscenza sin dall'origine, e del quale è stato reso edotto con un coinvolgimento diretto, atto a renderlo parte beneficiaria in ugual misura rispetto al fratello.*

Ha altresì escluso la sussistenza del conflitto di interesse, evidenziando che la funzione di rappresentante comune non è incompatibile con la qualità di socio o amministratore, a meno che non venga dimostrato uno specifico atto in conflitto e l'effettivo pregiudizio, non provati nel caso di specie.

Ha dichiarato la legittimità dell'avviso di convocazione, nonché della delibera adottata, escludendo l'esigenza di un'accettazione formale.

All'udienza del 2.3.2023, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, è stato assegnato alle parti termine per note e repliche e la causa è stata rinviata

all'udienza del 18.3.2026, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con successiva adozione del provvedimento.

Nelle note depositate il 15.3.2026 i ricorrenti hanno eccepito il difetto di rappresentanza processuale della CP_2 , per l'assenza di valida procura ad litem e hanno escluso l'operatività della clausola compromissoria nel caso di specie.

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di invalidità della procura *ad litem* conferita dalla CP_2 , in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui *Va considerata valida la procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso nella quale, pur in assenza di specifici riferimenti al giudizio proposto (tanto all'organo giudiziario da adire quanto alla tipologia di giudizio proposto) e pur in presenza di riferimenti ad attività tipiche di altri giudizi, non è dato riscontrare espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre il giudizio di ottemperanza* (Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 23/2023).

Nel caso di specie la procura rilasciata dalla CP_2 è stata allegata alla sua comparsa di costituzione e risposta e reca la data della sua costituzione. In ragione di ciò il mancato riferimento al presente giudizio non determina alcuna nullità.

Risulta parimenti infondata l'eccezione di incompetenza proposta dalla resistente CP_2 .

Occorre preliminarmente qualificare la domanda.

I ricorrenti hanno affermato l'invalidità della delibera del 7.11.2025 con la quale la CP_2 è stata nominata rappresentante della quota comune - in origine nella titolarità di Persona_1 , ora deceduto - pari al 15% della partecipazione in Carel s.r.l..

La predetta delibera è stata adottata ai sensi dell'art. 2468, c. 5, c.c..

Com'è noto, il rappresentante comune è un mandatario, e dalla sua investitura derivano due distinti rapporti, l'uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune e l'altro, esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato.

Proprio la peculiarità della nomina in questione consente di escludere l'applicabilità della clausola compromissoria ai comunisti della quota.

Invero, posta la specifica previsione contenuta nell'art. 25 dello Statuto - *“qualsiasi controversia, riguardante diritti disponibili ed a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra i soci in relazione all'applicazione del presente Statuto ed in relazione alla validità delle delibere assembleari, nonché tra gli organi sociali o i loro componenti, saranno devolute al giudizio di un Arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, ed in caso di suo impedimento dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, della Circostrizione dove ha sede la società su istanza della parte più diligente, sentita la controparte”* – non appare che la stessa possa operare con riguardo alla nomina del rappresentante della quota, non vertendosi in materia di controversia tra soci, ma tra comproprietari della quota, non relativa all'applicazione dello Statuto.

Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, che si condivide, *la disposizione dettata dall'art. 2468, co. 5, c.c. contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario – questo – del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., norma che, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate* (Trib. Bologna, Sez. Imprese, 27.6.2022).

Dunque, una volta intervenuta la nomina del rappresentante della quota, tutti i diritti amministrativi della quota, quali il diritto di voto, di impugnativa di una delibera assembleare, della partecipazione all'assemblea possono essere esercitati solo dal

rappresentante comune in via esclusiva, secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari della quota, e non anche dai singoli comproprietari.

Ogni questione relativa alla nomina del rappresentante comune, ex art. 2347 c.c., deve farsi valere esclusivamente attraverso le forme del procedimento contenzioso ordinario, con applicazione della disciplina sul mandato in quanto compatibile, con la conseguenza che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall'altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato (Tribunale di Milano, 28.5.2021).

Ciò posto, la domanda di sospensione della delibera di nomina del rappresentante comune va rigettata per la carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

I ricorrenti hanno chiesto la predetta sospensione affermando una incapacità naturale della CP_2 – nei cui confronti uno dei ricorrenti ha promosso un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno - la violazione delle norme in materia di mandato e il conflitto d'interessi.

Anche volendo ritenere ammissibile il rimedio della sospensione per la nomina del rappresentante comune, deve evidenziarsi che *l'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilite* (C. Cass., n. 17914/2022; n. 17912/2010).

In ragione di ciò la mera pendenza del procedimento di V.G. non esplica alcuna efficacia nel presente procedimento, nel quale la CP_2 si è costituita contestando la domanda dei ricorrenti.

Pertanto gli elementi addotti dai ricorrenti – allo stato – non consentono di concludere per l'insussistenza della capacità della CP_2, trattandosi di deduzioni dei ricorrenti, non inequivocabilmente riconducibili alla incapacità della predetta resistente.

Non meritano accoglimento neppure le censure concernenti la invalidità della convocazione – nella quale è espressamente indicato l’argomento posto all’ordine del giorno, nonché la possibilità di nomina del rappresentante tra i coeredi – o la mancata partecipazione personale alla riunione, non essendovi divieti legali alla facoltà di delega per l’ipotesi in esame.

La delega, peraltro, individua specificamente l’argomento posto all’ordine del giorno, con la clausola del “rato e valido”, chiarendo che la delegante avrebbe ratificato il diritto di voto espresso dal delegato.

Il mandato risulta, poi, conferito a titolo gratuito e fino alla divisione ereditaria della quota. I poteri del rappresentante sono individuati nell’atto di nomina.

Non appaiono ostative alla nomina eventuali condotte pregresse della CP_2 assunte quale amministratore della società.

Al riguardo si evidenzia che l’eventuale venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non conduce per ciò solo a concludere per la violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo a tal fine che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 1711, c. 2, c.c. e nell’art. 1723 c.c..

In ogni caso, posta la valutazione sommaria da compiersi in questa sede, gli elementi addotti dai ricorrenti non consentono di ritenere la verosimile sussistenza della giusta causa idonea a determinare la sospensione del mandato conferito alla CP_2 .

Anche il conflitto di interessi denunciato non appare apprezzabile.

Si richiama sul punto l’orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale *il conflitto di interessi di cui all’art. 2373 c.c. è un vizio rilevante per l’eventuale annullamento di una deliberazione assembleare solo qualora tale scelta sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno alla società* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950; n. 4034/2024).

Nel caso di specie, tuttavia, allo stato, e sempre considerando la tipologia di valutazione da compiersi in questa fase, la delibera di nomina del rappresentante di quota non appare adottata per il perseguimento di finalità diverse e non funzionali allo scopo per cui è stata adottata.

Le considerazioni svolte in ordine alla inesistenza del *fumus boni iuris* consentono di non esaminare il *periculum in mora*, genericamente allegato e peraltro integrato dall'asserita incapacità della CP_2, allo stato non dimostrata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite saranno liquidate con la decisione di merito.

P.Q.M.

1. Rigetta l'istanza;
2. Spese al merito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Catania, così deciso il 04/05/2026

Il Giudice

Milena Ancelluzzo